

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4377

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNI

Norme per la tutela delle « città d'arte »

*Presentata il 15 ottobre 2003*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — « Italia dalle cento città »: così viene definito il nostro Paese, per indicare la ricchezza degli insediamenti storici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. È evidente, al tempo stesso, come lo straordinario patrimonio di beni culturali, che costituisce una preziosa risorsa del nostro Paese, sia particolarmente concentrato in una serie di città, piccole e grandi, il cui valore storico ed artistico è universalmente riconosciuto.

Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito come una questione essenziale, è dunque particolarmente sentito nelle « città d'arte », ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma anche dei centri storici, in presenza tra l'altro di crescenti flussi turistici, è stata talvolta compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico

incontrollato. Questo patrimonio immenso — espressione della nostra stessa identità — va tutelato e conservato.

Ai particolari problemi di queste « città d'arte », nella loro delicata e complessa struttura architettonica e ambientale, non si è però finora offerta una risposta organica. Questo stato di fatto suggerisce l'opportunità di procedere in futuro con una « legge di procedure », semplice e snella, che consenta di delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento dell'accordo di programma.

La presente proposta di legge, oltre a rispondere alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche sulle quali si richiama l'attenzione:

1) coinvolge le regioni nella identificazione delle « città d'arte » e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli interventi;

2) introduce un modello tipico degli Stati a forte regionalismo, che evita situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile identificare gli interventi, che si restringono ai comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e regionali;

3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma, delegificando gli interventi;

4) consente di fissare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma, evitando che manchino le risorse per gli interventi già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per mancanza di fondi;

5) prevede che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui im-

biliari stipulati per attuare interventi di restauro e di conservazione;

6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non notificati che sono ricompresi in comparti urbanistici identificati *ad hoc* dai comuni interessati;

7) consente, attraverso lo sviluppo degli interventi di restauro, recupero e risanamento, di creare nuovi posti di lavoro ed occupazione qualificata.

Molte, dunque, sono le ragioni che suggeriscono di approvare rapidamente una legge di procedura per la tutela delle « città d'arte » che consentirebbe, in definitiva, sia di tutelare e conservare lo straordinario patrimonio che il passato ci consegna, sia di valorizzare una risorsa essenziale per il futuro stesso del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio per i beni culturali e ambientali, determina con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni cui riconoscere la qualifica di « città d'arte ».

2. Costituiscono elementi determinanti per il riconoscimento della qualifica di « città d'arte » di cui al comma 1 la presenza di beni culturali, storici e artistici di rilevante importanza e la persistenza di un tessuto urbanistico che conserva le caratteristiche storiche della città.

## ART. 2.

1. La conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono assicurati dalle rispettive amministrazioni.

2. Dopo la lettera *l-ter*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

« *l-quater*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico dei medesimi soggetti ».

## ART. 3.

1. Ai proprietari o agli usufruttuari di immobili tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, che stipulano mutui con istituti di credito per opere di manutenzione o di ristrutturazione dei medesimi immobili autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento, nei limiti della disponibilità prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.

## ART. 4.

1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, che sono stati appositamente individuati dai rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche appositamente individuate dei medesimi comuni, e oggetto di accordi di programma tra il comune, la regione e il Ministero per i beni e le attività culturali.

## ART. 5.

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro competenza dell'imposta comunale sugli immobili che intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni e le attività culturali indicano lo stanziamento operato nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in apposite unità previsionali di base, rispettivamente, dei bilanci regionali e dello stato di previsione del medesimo Ministero.

